

Intervento su:

La cifratura e il sistema digitale del notariato

MANLIO CAMMARATA

Nella relazione del notaio Zagami quando si parla di "cifratura del documento" si intende dire "cifratura dell'impronta del documento", inserita con la firma digitale. Infatti il documento informatico non è cifrato, è in chiaro e può essere eventualmente cifrato per renderlo segreto, ma a questo punto viene cifrato con la chiave pubblica del destinatario, che lo apre con la sua chiave privata.

Con la chiave privata di colui che forma il documento viene cifrato un brevissimo riassunto del documento stesso, che si chiama impronta di Hash, proprio perché viene ottenuto con la cosiddetta funzione di Hash, cioè l'ombra del documento.

Il documento in sé dunque è immediatamente leggibile e non da decifrare, anche perché se fosse cifrato con la chiave privata del mittente, chiunque lo decifrerrebbe con la chiave pubblica: è inutile cifrare un documento che chiunque può aprire.

Un'altra osservazione, che volevo aggiungere, si riferisce all'ultima parte dell'intervento di Zagami, dove si parlava di atto pubblico, della non possibilità dell'atto pubblico e della sua non previsione nel D.P.R. n. 513.

Anzitutto va detto che non era compito di questo D.P.R. occuparsi dell'atto pubblico, inoltre, cosa di cui ancora solo poche persone sono a conoscenza, i notai hanno già una Intranet perfettamente funzionante, in grado di comunicare, per ora solo con alcuni, ma presto con tutti, gli Uffici del Registro, con cui scambiare atti telematici, iscrizioni telematiche, visure telematiche, autenticate con un sistema di firma digitale, che possiamo definire proprietario, ma che appena possibile sarà la firma digitale ex D.P.R. 513.

Dunque il notariato è già pronto e si guarda bene dal far introdurre altre norme in materia di firma digitale sul documento notarile.